



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Nella procedura esecutiva N. [REDACTED] /2007 R.G. Esecuzioni

Promossa da [REDACTED]

Contro [REDACTED]

Il GE, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva:

- L'odierna procedura è stata introdotta da [REDACTED] che, avendo visto soddisfatto il proprio credito risulterebbe aver rinunciato agli atti;
- Nella procedura è intervenuto il condominio di via [REDACTED] n. [REDACTED];
- Alla procedura è stata riunita quella avente n. [REDACTED] /11 introdotta da ITALFONDIARIO,
- All'udienza del 5.6.13 il creditore intervenuto Condominio di via [REDACTED] dichiarava di essere stato integralmente soddisfatto, cos'chè si deve dare atto che residua unicamente il debito nei confronti di Italfondiarario.
- In data 17.7.13 è stato depositato un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale il debitore ha contestato la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.6.2000 dall'allora Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a causa della pattuizione di un tasso di interesse di mora in violazione della legge 108/96.
- il contratto di mutuo prevedeva interessi a tasso fisso nella misura del 6,90% per tutta la durata del mutuo e interessi di mora nella misura di 3 punti percentuali per anno in più rispetto al tasso contrattuale;
- l'opponente aggiunge che il tasso di interesse effettivo globale medio ai fini dell'usura ai sensi dell'art. 2 della L. 108796 per il periodo 1/4/2000 – 30/6/2000 era fissato in 8,73 (ossi 5,82% aumentato del 50%);
- pertanto il tasso di mora pattuito pari al 9,90% dovrebbe ritenersi in palese violazione del Tasso Soglia;
- verificato il tasso soglia sul sito della Banca d'Italia e confermato il dato esposto dall'opponente, il ricorso appare in questa fase sommaria meritevole di accoglimento e la domanda di sospensione fondata su gravi motivi

P.Q.M
accoglie

l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e condanna Italfondiarario al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione che liquida equitativamente in

euro 800,00 (sulla necessità di provvedere sulle spese della presente fase di opposizione all'esecuzione vedi Cass. 22033/2011)

Assegna

alla parte interessata termine perentorio sino al 30.6.14 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà) e per l'iscrizione a ruolo; dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti.

Milano, 23/01/2014

Il Giudice dell'Esecuzione
dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

